

Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena.

Art. 10

(Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena)(1)(2)(4)(6)(7)(8)(9)

1. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, di raccogliere proposte per il loro adeguamento alle esigenze emerse e definire nuove linee di indirizzo, il Presidente del Consiglio regionale convoca, almeno una volta ogni cinque anni e comunque entro i primi ventiquattro mesi dall'inizio della legislatura, la Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena, quale momento di partecipazione e di confronto fra i soggetti e gli organismi coinvolti nella trattazione delle problematiche del settore.

(3)

2. Alla Conferenza sono chiamati a partecipare i consiglieri regionali, i componenti della Giunta regionale, i componenti della Commissione consultiva di cui all'articolo 8, i componenti del Comitato istituzionale paritetico e dell'assemblea degli eletti di lingua slovena negli enti locali di cui all'articolo 3 della legge 38/2001, nonché i rappresentanti delle organizzazioni iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 5. Sono inoltre invitati ai lavori della Conferenza il Direttore generale, nonché i dirigenti dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali competenti nelle materie cui attengono gli interventi previsti dalla presente legge.

3. La Conferenza verifica altresì lo stato di attuazione dei provvedimenti a favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale.

4. Le modalità di svolgimento e l'ordine del giorno della Conferenza sono determinati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, allargato ai capigruppo, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8.

(5)

Note:

- 1** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 211, L. R. 14/2012
- 2** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 23, comma 1, L. R. 12/2017
- 3** Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 4, L. R. 44/2017
- 4** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 10, L. R. 13/2019
- 5** Parole aggiunte al comma 4 da art. 5, comma 1, L. R. 20/2019
- 6** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 1, L. R. 13/2020
- 7** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 123, lettera c), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
- 8** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 4, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
- 9** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 122, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.